



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale n. 13 del 17 Febbraio 2012

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 9 FEBBRAIO 2012, n. 1:
Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo.

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Salaria Antica est n° 27
- edificio B2 -
Località S. Antonio - Pile

Bura: Tel. 0862/364211- 364221- Fax. 0862/364219
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/364702 - 364223 - 364222

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati. L'invio del Bollettino Ufficiale in versione cartacea viene assicurato solo alle principali istituzioni

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie “**ORDINARIO**” si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie “**SPECIALE**”.
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie “**SUPPLEMENTO**”.
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le **determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

Parte I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

**LEGGE STATUTARIA REGIONALE 09 FEBBRAIO 2012, n. 1:
Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo.**

 PARTE I

 LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI
 DELLA REGIONE E DELLO STATO

 LEGGI

LEGGE STATUTARIA REGIONALE

09 FEBBRAIO 2012, n. 1:

**Modifiche allo Statuto della Regione
Abruzzo.**

 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
 con la prescritta maggioranza,

 Nessuna richiesta di referendum è stata
 presentata;

 IL PRESIDENTE
 DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 la seguente Legge Statutaria Regionale:
 Legge Regionale: Modifiche allo Statuto della
 Regione Abruzzo.

Art. 1

(Modifiche dell'articolo 9 dello Statuto)

1. Alla rubrica dell'articolo 9 dello Statuto, dopo le parole "il territorio," sono inserite le seguenti: "l'acqua,".
2. Al comma 1 dell'articolo 9 dello Statuto sono aggiunte, in fine, le parole: "; assicura il carattere pubblico dell'acqua, quale bene comune dell'umanità, appartenente a tutti gli organismi viventi, anche a garanzia delle generazioni future".

Art. 2

**(Modifica dell'articolo 17, comma 1,
dello Statuto)**

1. Al comma 1 dell'articolo 17 dello Statuto le parole "una settimana" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni".

Art. 3

**(Sostituzione dell'articolo 20, comma 1,
dello Statuto)**

1. Il comma 1 dell'articolo 20 dello Statuto è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che esercita a norma dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti adottati sulla base dei principi fissati dalla legge."

Art. 4

**(Modifica dell'articolo 21, comma 2,
dello Statuto)**

1. Al comma 2 dell'articolo 21 dello Statuto sono aggiunte, in fine, le parole: "sulla base dei principi fissati dalla legge".

Art. 5

**(Modifica dell'articolo 29, comma 4,
dello Statuto)**

1. Al comma 4 dell'articolo 29 dello Statuto sono aggiunte, in fine, le parole: "secondo i casi e le modalità disciplinati dal Regolamento".

Art. 6

**(Sostituzione dell'articolo 33, comma 2,
dello Statuto)**

1. Il comma 2 dell'articolo 33 dello Statuto è sostituito dal seguente:
 - "2. Il procedimento redigente non può essere utilizzato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale, alla legge comunitaria regionale, alla legge di approvazione del bilancio, del rendiconto e alla legge finanziaria."

Art. 7

**(Modifica dell'articolo 39, comma 2,
dello Statuto)**

1. Al comma 2 dell'articolo 39 dello Statuto le parole "la promulgazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'emanazione".

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 40 dello Statuto)

1. L'articolo 40 dello Statuto è sostituito dal seguente:

"Art. 40

La qualità delle norme e i Testi unici

1. I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e sempli-

cità di formulazione e al rispetto delle regole fissate dalla legge sulla qualità della normazione.

2. La legge di cui al comma 1 può prevedere, per materie determinate ed omogenee, la redazione di Testi unici regionali, fissando termini, principi e criteri direttivi.
3. I Testi unici compilativi sono approvati dal Consiglio con la sola votazione finale.
4. I Testi unici possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.
5. La legge di cui al comma 1 e i regolamenti interni, del Consiglio e della Giunta, stabiliscono gli obblighi volti a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità di formazione, approvazione e mantenimento dei Testi unici."

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 85, comma 2, dello Statuto)

1. Il comma 2 dell'articolo 85 dello Statuto è sostituito dal seguente:

"2. Il Consiglio regionale può designare due componenti della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti."

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 86 dello Statuto)

1. L'articolo 86 dello Statuto è sostituito dal seguente:

"Art. 86

L'indizione delle elezioni e
l'amministrazione straordinaria della Regione

1. Nel caso in cui lo scioglimento del Consiglio regionale o la rimozione del Presidente della Giunta avvenga per atti contrari alla Costituzione, per gravi viola-

zioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale, l'amministrazione straordinaria della Regione è regolata dal decreto di cui all'art. 126, primo comma, della Costituzione, che determina anche i termini per l'indizione delle elezioni.

2. Nei casi di annullamento delle elezioni, la Giunta regionale indice le nuove elezioni entro tre mesi, provvede all'ordinaria amministrazione di propria competenza e agli atti improrogabili da sottoporre a ratifica del nuovo Consiglio.
3. Al di fuori delle ipotesi contemplate dai commi 1 e 2, nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della Legislatura:
 - a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità;
 - b) le funzioni del Presidente e della Giunta regionale sono prorogate sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili; in caso di impedimento permanente, morte e dimissioni volontarie del Presidente della Regione, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
4. Nei casi di cui al comma 3 le nuove elezioni sono indette entro tre mesi secondo le modalità definite dalla legge elettorale."

MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

Indice

- Art. 1 (*Modifiche dell'articolo 9 dello Statuto*)
Art. 2 (*Modifica dell'articolo 17, comma 1, dello Statuto*)
Art. 3 (*Sostituzione dell'articolo 20, comma 1, dello Statuto*)
Art. 4 (*Modifica dell'articolo 21, comma 2, dello Statuto*)
Art. 5 (*Modifica dell'articolo 29, comma 4, dello Statuto*)
Art. 6 (*Sostituzione dell'articolo 33, comma 2, dello Statuto*)
Art. 7 (*Modifica dell'articolo 39, comma 2, dello Statuto*)
Art. 8 (*Sostituzione dell'articolo 40 dello Statuto*)
Art. 9 (*Sostituzione dell'articolo 85, comma 2, dello Statuto*)
Art. 10 (*Sostituzione dell'articolo 86 dello Statuto*)

Attesto che il Consiglio regionale, ha approvato la presente legge di modifica allo Statuto nel medesimo testo in prima lettura nella seduta del 19.7.2011, verbale n. 86/2 ed in seconda lettura nella seduta del 20.9.2011, verbale n. 90/3.

L'Aquila, 20 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Nazario Pagano

La presente legge statutaria Legge Regionale: Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo è pubblicata sul "*Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge statutaria della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 febbraio 2012

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

Testo di deliberazione statutaria della Regione Abruzzo approvato dal Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 123, secondo comma della Costituzione, con prima deliberazione in data 19 luglio 2011, n. 86/2 e con seconda deliberazione in data 20 settembre 2011, n. 90/3. Non sono state presentate richieste di referendum nei termini previsti dall'articolo 3, comma 1, della Legge Regionale 23 gennaio 2004, n. 5. La presente Legge Regionale: Modifiche allo Statuto della Regione è promulgata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 gennaio 2004, n. 5.

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Affari della Giunta**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631
Tel. 0862 36 4211/4221
Fax 0862 36 4219**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it**